

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

**RICORSO CON ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 E**

**52 COMMA 2 C.P.A.**

Nell'interesse della Tenuta Racinesi srl. in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Giglia c.f. GGL GPP 91H30 A089S rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02A089G - PEC:girolamorubino@pec.it; fax. N. 091 6527233), e Giuseppe Impiduglia (C.f. MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it) – fax 0918040204) ed elettivamente domiciliati in Palermo, Via Oberdan n. 5 presso lo studio legale Rubino;

**CONTRO**

**L' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

**L' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

**L' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 8- Ispettorato dell'Agricoltura – Catania**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

**E NEI CONFRONTI**

- Del sig. **Sarcì Vincenzo**;
- Della sig.ra **Accardo Cencina**;
- Del sig. **Borsellino Leonardo**;

**PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)**

- Del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25/06/2018 (DOC 1), di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al “*PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* nella parte in cui include la domanda della società ricorrente nell’elenco delle domande di sostegno “*non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto*” (allegato 2 al citato DDG n. 1501/18) anziché nella posizione n. 4 (con un punteggio paria a 84) dell’elenco “*delle domande di sostegno ammissibili*” (allegato 1 al citato DDG n. 1501/18 );

- Del paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*” (DOC. 2), ove inteso nel senso di prevedere che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (*rectius* dagli elenchi provvisori) anche per le società che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi provvisori delle domande di sostegno ammissibili) e che sono inserite negli elenchi provvisori delle domande non ricevibili e/o non ammissibili.

3) del “*verbale di verifica della cantierabilità del progetto*” datato 18.05.2018 (DOC. 3)redatto dall’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania dal quale si evince che l’Amministrazione resistente non ha ritenuto cantierabile il progetto della società ricorrente “*per assenza atti autorizzativi*” avendo la Ditta presentato “*(in sostituzione della cantierabilità) una richiesta via pec per ottenere la decorrenza del termine di 90 giorni dalla riammissione in graduatoria...*” (verbale mai notificato alla società ricorrente e conosciuto solo nel luglio 2018 a seguito di apposita istanza di accesso);

D) della dichiarazione datata 06.07.2018 e integrativa del “*verbale di verifica della cantierabilità del progetto*” (DOC 4) dalla quale si evince che, in data 22.05.2018, era pervenuto presso l’Amministrazione resistente un plico avente “*ad oggetto “Comunicazione di cantierabilità” e che lo*

*stesso non è stato oggetto di verifica in quanto pervenuto oltre termine*” (verbale mai notificato alla società ricorrente e conosciuto solo nel luglio 2018 a seguito di apposita istanza di accesso);

- Per quanto possa occorrere, del Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 3507 del 16/11/2017 (DOC 5), con il quale sono stati *“approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno...”* nella parte in cui include la domanda della società *“Tenuta Raciniensi Srl”* nell’elenco delle domande non ricevibili con la seguente motivazione *“cartaceo pervenuto fuori termine (27/10/2017)”*;

- Per quanto possa occorrere, del Decreto 3911 del 5.12.2017 (DOC 6), con il quale sono state apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17, sono stati riapprovati *“gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno...”* nella parte in cui includono la domanda della società *“Tenuta Raciniensi Srl”* nell’elenco delle domande non ricevibili con la seguente motivazione *“cartaceo pervenuto fuori termine (27/10/2017)”*;

- Per quanto possa occorrere, della comunicazione dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania datata 07.03.2018 (DOC 14) con la quale è stato comunicato alla società ricorrente che non rientra tra le competenze dell’Ispettorato la remissione nei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità ed è stata ribadita l’esistenza di un termine di 90 giorni per presentare la documentazione attestante la cantierabilità.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

### **FATTO**

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016 (DOC 7), sono state approvate le *“Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alle superficie o agli animali”* per il PSR 2014/2020.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 6470 del 24/10/16 (DOC 2), sono state approvate le Disposizioni Attuative

Parte Specifica della Sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*.

Successivamente è stato pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/20 il bando della sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* (DOC 8).

L'art. 6 del summenzionato bando prevede che le domande di partecipazione *"potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a partire dal 20/12/2016 e sino al 10/04/2017"* e, prevede, altresì, che le domande telematiche dovranno successivamente essere depositate *"presso gli Ispettorati dell'Agricoltura (IA) competenti per territorio....entro le 13.00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico..."*.

L'art. 16.2 delle *"Disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1. - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* (DOC. 2) prevede, inoltre, che la trasmissione cartacea della domanda di sostegno può avvenire *"a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano"*, precisando che nel caso di trasmissione *"tramite il servizio poste italiane con raccomandata con avviso di ricevimento...per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione"*.

Con avviso del 27 aprile 2017, *"Il termine per il rilascio (consegna) a sistema del PSA WEB è prorogato al 9 maggio 2017. Il termine di presentazione dello stesso in forma cartacea è prorogato al 19 maggio 2017"* (DOC 9).

Con successivo avviso del 18 maggio 2017 veniva chiarito che *"Le Disposizioni Attuative parte specifica della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-20, al paragrafo 16, sottoparagrafo 16.2 "Modalità di presentazione", secondo capoverso, stabiliscono che: "La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato deve avvenire entro le 13.00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico. Le domande di aiuto presentate in anticipo o in ritardo rispetto al termine fissato saranno ritenute non ricevibili". Nella considerazione che il termine di*

presentazione (consegna) in formato cartaceo della domanda di sostegno, della documentazione relativa e del PSAWeb è stato successivamente fissato al 19/05/2017, tale predetta presentazione a mano o tramite corriere autorizzato dovrà avvenire, pena la non ricevibilità della domanda, entro le ore 13,00 del medesimo giorno 19/05/2017” (DOC 10).

Entro il summenzionato termine (e segnatamente alle 12:35 del 19.05.2017) la società “*Tenuta Raciniensi Srl*” provvedeva ad inoltrare tramite poste italiane il plico contenente la propria domanda (DOC. 11).

Tuttavia, per disguidi postali in alcun modo imputabili alla società “*Tenuta Raciniensi Srl*”, tale plico veniva consegnato solo 27.10.2017.

Orbene, nonostante il plico fosse pervenuto prima del completamento delle operazioni di valutazione delle domande e, come detto, fosse stato spedito tempestivamente, l’Amministrazione escludeva tale domanda.

In particolare, con il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 3507 (DOC. 5) del 16/11/2017, venivano “*approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità e delle domande di sostegno escluse....*” e la domanda della società “*Tenuta Raciniensi Srl*” veniva inserita nell’elenco delle domande non ricevibili con la seguente motivazione “*cartaceo pervenuto fuori termine (27/10/2017)*”.

Con successivo Decreto 3911 del 5.12.2017 pubblicato il 07.12.2017 (DOC. 6), venivano apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17 ma, anche nel nuovo Decreto, la ditta ricorrente veniva inserito nell’elenco delle domande non ricevibili con la medesima motivazione.

La società odierna ricorrente, ritenendo erronea l’esclusione della domanda dall’elenco delle domande di sostegno ammissibili, con apposita memoria procedimentale (DOC 12) chiedeva all’amministrazione resistente di “*rettificare l’elenco delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili relative alla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle*

*aziende agricole”, inserendo la domanda della società “Tenuta Racinesi SRL” nell’elenco delle domande ammissibili”.*

Ed invero, il citato decreto 3911/17 (DOC 6) prevede all’art. 2 che *“entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione... potranno richiedere, agli Uffici istruttori preposti “Ispettorati dell’Agricoltura”, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno”.*

Nella summenzionata memoria, la società odierna ricorrente chiariva che:

A) *“La decisione di escludere la società “Tenuta Racinesi Srl” per un ritardo di consegna del plico alla stessa non imputabile appare, dunque, contraria alle previsioni dell’art. 6 del bando e alle regole tecniche e dell’art 16.2 delle “Disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1. - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” nonché al principio generale secondo cui il privato deve essere sollevato dal rischio di disfunzioni del servizio postale”;* B) che, *“secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il privato deve essere sollevato dal rischio di disfunzioni del servizio postale e deve essergli consentita l’integrale disponibilità del termine per la presentazione delle domande (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6678 del 2010)”;* C) che l’art. 16.2 delle *“Disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1. - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* prevede espressamente che *“per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione”;* D) che *“l’esclusione della ditta “Tenuta Racinesi srl” non solo finisce per far gravare in capo alla stessa il ritardo nella consegna del plico imputabile solo a Poste Italiane ma non appare giustificata da alcuna esigenza organizzativa o di speditezza...(e ciò in quanto) il plico è giunto quando non erano ancora stati completati i lavori né predisposta la graduatoria e la domanda telematica era, dunque, comunque, consultabile”.*

La P.A., nonostante le precise deduzioni contenute nella summenzionata memoria, non provvedeva prontamente a rettificare la summenzionata graduatoria provvisoria nè a comunicare alla società ricorrente le determinazioni assunte in ordine alla citata memoria.

Pertanto, non avendo ricevuto alcun riscontro, la società ricorrente con PEC del 06.03.2018 (DOC. 13) e indirizzata all'Amministrazione resistente, nel ribadire la richiesta di inserimento nell'elenco delle domande ammissibili, chiedeva che *“nel provvedimento di eventuale riammissione in graduatoria tra le pratiche finanziabili venga disposta anche la rimessione nei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità”*.

Ed invero, il paragrafo 16.3.1 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* (DOC. 2) dispone che *“la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria”*

Tuttavia, l'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, con pec del 07.03.2018 (DOC 14), senza comunicare le determinazioni assunte in ordine alla richiesta di inserimento della ricorrente nell'elenco delle domande ammissibili (richiesta come detto contenuta nella sopra citata memoria procedimentale), comunicava alla società ricorrente che non rientrava tra le competenze dell'Ispettorato la remissione nei termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità e ribadiva l'esistenza di un termine di 90 giorni per presentare la documentazione attestante la cantierabilità.

La società ricorrente, non avendo pertanto avuto alcuna certezza in ordine al fatto che alla stessa sarebbe stato assegnato – ove riammessa in graduatoria – un nuovo termine per presentare la documentazione di cantierabilità si attivava immediatamente per conseguirla.

Successivamente, nel maggio 2018, la società ricorrente provvedeva a trasmettere la documentazione comprovante la cantierabilità e tale

documentazione perveniva all'Amministrazione resistente in data 22.05.2018 (DOC 4).

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25/06/2018 (DOC 1), di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al *"PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* e la domanda della società ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* (allegato 2) anziché nella posizione n. 4 (con un punteggio paria a 84) dell'elenco *"delle domande di sostegno ammissibili"* (allegato 1 al citato DDG n. 1501/18 ).

In particolare, dall'elenco delle domande di sostegno *"non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto"* (allegato al DOC 1) risulta che la domanda è stata ritenuta non ammissibile con la seguente motivazione *"atti autorizzativi pervenuti fuori termini"*.

A seguito della pubblicazione della citata graduatoria la società ricorrente richiedeva all'amministrazione resistente, con apposita istanza di accesso (DOC 15) tutta la documentazione relativa all'esame della propria domanda di partecipazione.

A seguito di tale istanza di accesso la società ricorrente acquisiva:

A) il *"verbale di riesame della ricevibilità della domanda di sostegno"* datato 22.01.2018 redatto dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania dal quale si evince che alla luce della memoria presentata dalla società ricorrente e *"a conclusione delle verifiche effettuate ... la domanda di sostegno ... presentata dalla ditta Tenuta Racinensi s.r.l. Agrigola"* è stata ritenuta *"ricevibile e, pertanto, da sottoporre alla procedura di ammissibilità"* (DOC 16).

B) il *"verbale di ricevibilità – ammissibilità - valutazione punteggi"* datato 22.01.2018 redatto dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania dal quale si



evinces che la domanda di sostegno presentata dalla società ricorrente è stata valutata ricevibile e ammissibile e sono stati attribuiti alla stessa punti 84, e con il medesimo verbale è stato **proposto “l’inserimento della stessa nell’elenco provinciale provvisorio delle istanze ammissibili”** (DOC 17);

C) il “*verbale di verifica della cantierabilità del progetto*” datato 18.05.2018 redatto dall’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania dal quale si evince che il progetto non è stato ritenuto cantierabile “*per assenza atti autorizzativi*” avendo la Ditta presentato “*(in sostituzione della canierabilità) una richiesta via pec per ottenere la decorrenza del termine di 90 giorni dalla riammissione in graduatoria...*” (DOC 3);

D) la dichiarazione datata 06.07.2018 e integrativa del “*verbale di verifica della cantierabilità del progetto*” dalla quale si evince che in data 22.05.2018 era pervenuto un plico avente “*ad oggetto “Comunicazione di cantierabilità” e che lo stesso non è stato oggetto di verifica in quanto pervenuto oltre termine*” (DOC 4).

Ed allora, da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che, a seguito di apposito riesame, la domanda di sostegno presentata dalla società ricorrente è stata ritenuta “*ricevibile e pertanto da sottoporre alla procedura di ammissione*”, pur tuttavia la P.A. ha ritenuto la stessa ugualmente inammissibile in quanto la documentazione comprovante la cantierabilità sarebbe stata presentata oltre il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (previsto dal paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 – DOC. 2); ma ciò, invero, senza tenere conto che il predetto termine non avrebbe potuto applicarsi alla società ricorrente la quale, in tale graduatoria, non era stata utilmente inserita (essendo inserita nell’elenco delle domande non ricevibili).

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

### **MOTIVI**

### **1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 16.3 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA**

#### **SOTTOMISURA 4.1**

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

#### **ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTI DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Come chiarito in punto di fatto, con Decreto n. 3507/17 (DOC 5), l'Amministrazione regionale pubblicava la graduatoria provvisoria (*recte* gli elenchi provvisori) relativi alla procedura per cui è controversia .

Con successivo Decreto 3911 del 5.12.2017 (DOC 6) , venivano apportate piccole rettifiche al summenzionato Decreto n. 3507/17, e veniva ripubblicata la graduatoria provvisoria (*recte* gli elenchi provvisori) relativi alla procedura per cui è controversia.

La domanda della società ricorrente non veniva inserita nella graduatoria delle domande ammissibili ma nell'elenco provvisorio delle domande “*non ricevibili*” con la seguente motivazione “*cartaceo pervenuto fuori termine (27/10/2017)*”.

Ritenendo tale esclusione illegittima la società ricorrente, con apposita memoria procedimentale (DOC 12), chiedeva all'amministrazione resistente di “*rettificare l'elenco delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili relative alla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, inserendo la domanda della società “Tenuta Racinese SRL” nell'elenco delle domande ammissibili*”.

Con “*verbale di riesame della ricevibilità della domanda di sostegno*” datato 22.01.2018 (conosciuto dalla società ricorrente nel luglio 2018), l'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, alla luce della memoria presentata dalla società ricorrente e “*a conclusione delle verifiche effettuate*”, riteneva “*... la domanda di sostegno ... presentata dalla ditta Tenuta Racinensi s.r.l. Agrigola ... ricevibile e, pertanto, da sottoporre alla procedura di ammissibilità*” (DOC 16).

Con successivo “*verbale di ricevibilità – ammissibilità - valutazione punteggi*” datato 22.01.2018 (anch’esso conosciuto dalla società ricorrente nel luglio 2018), l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania valutava la domanda di sostegno presentata dalla società ricorrente ricevibile e ammissibile e attribuiva alla stessa punti 84; e con il medesimo verbale veniva **proposto “l’inserimento della stessa nell’elenco provinciale provvisorio delle istanze ammissibili”** (DOC 17).

Tuttavia, la P.A. anziché procedere alla ripubblicazione della graduatoria provvisoria riteneva di continuare l’istruttoria e di provvedere direttamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ebbene, come già chiarito nella citata graduatoria definitiva (*recte* gli elenchi provvisori), la domanda della società ricorrente veniva inserita nell’elenco delle domande di sostegno “*non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto*” con la seguente motivazione “*atti autorizzativi pervenuti fuori termini*”.

In particolare, l’inammissibilità della domanda della ricorrente veniva disposta (cfr. “*verbale di verifica della cantierabilità del progetto*” datato 18.05.2018 – DOC. 3) in quanto, assertivamente, la società ricorrente non avrebbe presentato la documentazione comprovante la cantierabilità (e, dunque, gli atti autorizzativi) entro il termine di 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria.

Ed invero, il paragrafo 16.3.1 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 rubricato “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*” (DOC. 2) dispone che “*la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria*”

Orbene, i provvedimenti impugnati, laddove inseriscono la domanda della società ricorrente nell’elenco definitivo delle domande non ammissibili, sono palesemente illegittimi.

Ed invero, a fronte dell'accertamento dell'erroneità dell'inserimento della domanda della ricorrente nell'elenco provvisoria delle domande non ricevibili, la P.A. avrebbe dovuto procedere a ripubblicare una graduatoria provvisoria – così come proposto dall'Ispettorato e come avvenuto precedentemente (cfr. Decreto 3911 del 5.12.2017, con il quale venivano apportate piccole rettifiche al precedente Decreto n. 3507/17 e veniva ripubblicata la graduatoria provvisoria) - inserendo la domanda della società ricorrente tra quelle ammissibili e facendo in tal modo decorrere **da tale pubblicazione** il termine per la presentazione dei documenti della cantiere abilità.

Tuttavia, una volta ritenuto, realisticamente per ragioni di celerità, di non ripubblicare una nuova graduatoria provvisoria, la PA avrebbe dovuto, comunque, garantire alla società ricorrente di avere un termine di 90 giorni (dalla conoscenza della ricevibilità della propria domanda) per presentare la documentazione attestante la cantiere abilità (ossia lo stesso termine assegnato agli altri concorrenti che, invece, erano stati correttamente collocati nella citata graduatoria provvisoria).

Proprio a tal fine, la società ricorrente, con PEC del 06.03.2018 (DOC. 13) indirizzata all'Amministrazione resistente, nel ribadire la richiesta di inserimento nell'elenco delle domande ammissibili, chiedeva che *“nel provvedimento di eventuale riammissione in graduatoria tra le pratiche finanziabili venisse disposta anche la rimessione nei termini per la presentazione della documentazione di cantiere abilità”*.

Ed invece, la P.A. non procedendo a ripubblicare una nuova graduatoria provvisoria né ad assegnare alla società ricorrente un nuovo termine per depositare la documentazione attestante la cantiere abilità, ha fatto gravare sulla ricorrente le conseguenze di un proprio errore (ossia dell'inserimento della stessa nell'elenco delle domande non ricevibili).

Ed invero, ove già a dicembre 2017, la domanda della ricorrente fosse stata inserita tra le domande ricevibili e ammissibili – certamente la società

ricorrente si sarebbe attivata per conseguire la documentazione comprovante la cantierabilità e avrebbe potuto produrla entro il termine di 90 giorni.

In ogni caso, appare necessario rilevare come il paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* (DOC 2), laddove prevede che *“la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria”*, va inteso nel senso che tale termine decorre solo per i soggetti utilmente inseriti nella citata graduatoria provvisoria (ossia per i soggetti che sono inseriti nell’elenco delle domande ammesse) e non anche per i soggetti – che come la ricorrente - non sono utilmente inserite in tale graduatoria ma risultano inserite negli elenchi delle domande non ricevibili.

Ed invero, la citata disposizione persegue evidentemente la finalità di agevolare i concorrenti e di evitare agli stessi di richiedere e ottenere tutti i documenti relativi alla cantierabilità (sostenendo i relativi costi) prima di avere contezza nell’inserimento nella graduatoria provvisoria. Per tale ragione è stata prevista la possibilità di produrre i documenti comprovanti la cantierabilità entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria ossia una volta avuta contezza della ricevibilità e ammissibilità della propria domanda.

Del resto, la summenzionata disposizione ove intesa nel senso che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra, in ogni caso, dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (*rectius* dagli elenchi provvisori) anche per le società che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi dei soggetti ammessi) ma risultano inserite negli elenchi delle domande non ricevibili, sarebbe illegittima per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento e ove così intesa, mercede il presente atto, la si impugna.

L'esclusione della ditta ricorrente non appare, peraltro, giustificata da alcuna esigenza organizzativa o di speditezza ed è certamente contraria al principio di proporzionalità.

Ed invero, il plico contenente la documentazione comprovante la cantierabilità (DOC 18) è giunta alla P.A. in data 22.05.2018 (cfr. dichiarazione datata 06.07.2018 e integrativa del "*verbale di verifica della cantierabilità del progetto*" - DOC 4) e, dunque, quando non erano ancora stati completati i lavori della Commissione né era stata predisposta la graduatoria ).

Ed allora, considerato che la documentazione di cantierabilità è, comunque, pervenuta all'Amministrazione regionale prima della conclusione della procedura (e non vi è dubbio che l'interesse pubblico sotteso alla disposizione che prevede la sua presentazione entro 90 giorni dalla graduatoria provvisoria consista nella sollecita definizione della procedura stessa) e considerato, altresì, che il (presunto) ritardo nella trasmissione della predetta documentazione è imputabile (come detto) alla condotta della P.A., giammai si sarebbe potuto procedere alla declaratoria di inammissibilità di tale domanda; e ciò anche in ossequio al principio di proporzionalità.

Ed invero, "*il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all'Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all'interesse pubblico, richiedendo, quindi, l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessità dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato*" (TAR Lazio - Roma, SEZ. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Donde l'illegittimità sotto i superiori profili degli atti oggi impugnati.

### **SUL DANNO**

Il presente gravame appare senz'altro assistito dal prescritto "*fumus boni iuris*".

E' evidente anche il *periculum in mora*.

La mancata sospensione dei provvedimenti impugnati determinerebbe, infatti, l'estromissione della società ricorrente dall'aiuto per cui è controversia e la perdita dell'opportunità della stessa di ottenere un consistente finanziamento per sviluppare la propria attività di impresa; il tutto con evidenti conseguenze pregiudizievoli sia per l'interesse della ricorrente che per l'interesse pubblico alla corretta gestione di finanziamenti pubblici.

Al riguardo, la giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha ritenuto sussistente il “*periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente*”; (cfr. TAR PA III ordinanza n. 1040/14)

#### **SULL'ISTANZA EX. ARTT. 41 COMMA 4 E 52 COMMA 2 CPA**

Considerato l'elevato numero di controinteressati (ossia i soggetti inseriti nell'elenco “*delle domande di sostegno ammissibili*” che verrebbero superati in graduatoria dalla società ricorrente – la quale si collocherebbe nella posizione n. 4), Questa difesa chiede di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.

In particolare, l'art. 41 comm 4 c.p.a. dispone “*Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*”.

E il successivo art. 52 comma 2 c.p.a. dispone “*Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile*”.

Si rileva, al riguardo, che in fattispecie similari a quella per cui oggi è controversia, S.E. il Presidente del T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III ha autorizzato la notifica per pubblici proclami chiarendo che *“in ragione della giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 2590 del 2015; Tar Campania, Sez. I, ord. n. 336/2016), la notifica per pubblici proclami può avvenire:*

*A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso per motivi aggiunti, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine di decadenza previsto; B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente, valutato quanto disposto dal richiamato art. 52 del codice del processo amministrativo (“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”), applicabile ermeneuticamente alla fattispecie che occupa, a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte” ed ha ritenuto che “in suddetta ultima ipotesi l'Amministrazione sarà tenuta a pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nonché previo il versamento delle eventuali spese necessarie per suddetta pubblicazione” (T.A.R. Sicilia Palermo Decreti Presidenziali n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016, cfr. anche Decreto Presidenziale n. 679/18 del 12/07/18);*

**P.Q.M.**



**VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE DEL T.A.R. SICILIA PALERMO**

Autorizzare i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52 comma 2 cpa., mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

In sede cautelare, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, con salvezza di ogni altro diritto.

Il contributo unificato è dovuto in misura ordinaria.

Li

*Avv. Girolamo Rubino*